

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3972-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SANTUZ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(CIRINO POMICINO)

Presentato il 29 maggio 1989

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195,
recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari

(Relatore: **Mauro DUTTO**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE.

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109.

TESTO
DELLA COMMISSIONE.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di personale).

1. L'Ente ferrovie dello Stato, entro il 30 giugno 1989, sottopone al ministro dei trasporti per l'approvazione un programma biennale di provvedimenti per l'attuazione del prepensionamento di una quota del personale dell'Ente, compreso quello con qualifiche dirigenziali, con riferimento ai fabbisogni definiti dal programma medesimo.

2. Il programma deve attenersi ai seguenti principi:

a) sia nel prepensionamento volontario che in quello di ufficio, il personale idoneo e quello con maggiore anzianità a parità di contribuzione ai fini pensionistici ha la precedenza sul restante personale;

b) il prepensionamento potrà riguardare il personale delle diverse qualifiche e livelli che abbia maturato almeno venti anni di servizio utile a pensione;

c) al personale collocato a riposo potrà essere riconosciuto a carico dell'Ente un aumento fino ad un massimo di otto anni utili ai fini di pensione e ai fini del calcolo dell'indennità di buona uscita.

3. Gli oneri di cui al presente articolo debbono essere contenuti per l'anno 1989 nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 6.

(Patrimonio dell'ente).

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1990.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, il Ministro dei trasporti provvede, sentito l'ufficio commissariale nominato ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge, al trasferimento nel patrimonio dell'ente di tali beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1989.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Adeguamento tariffario).

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

ARTICOLO 3.

(Investimenti).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano è approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle Camere.

2. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per la parte del programma non attuata.

ARTICOLO 4.

(Procedure).

1. I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti così approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tenere conto, in particolare, dei prezzi medi unitari praticati nell'ambito della Comunità economica europea.

ARTICOLO 5.

(Economicità della gestione).

1. Nel corso delle operazioni di ristrutturazione, l'ente Ferrovie dello Stato adotta prioritariamente misure organizzative e interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza, finalizzati all'aumento della capacità della rete ferroviaria e della velocità media. A tale scopo l'ente procede altresì alla riprogrammazione degli orari.

ARTICOLO 6.

(Patrimonio dell'ente).

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — SANTUZ — AMATO —
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.